



Provincia di Siena

## **REGOLAMENTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con Delibera Consiglio provinciale n. 24 del 3 aprile 2012

## INDICE

**Art. 1 – Oggetto del regolamento**

**Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza**

**Art. 3 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese**

**Art. 4 - Spese ammissibili**

**Art. 5 – Casi di inammissibilità delle spese**

**Art. 6 – Programmazione delle spese**

**Art. 7 – Fase gestionale delle spese**

**Art. 8 – Rendicontazione delle spese**



### **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'amministrazione Provinciale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

### **Art. 2 – Definizione di spesa di rappresentanza**

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, in occasione di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui la provincia risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, con l'intento di far conoscere ed apprezzare l'attività svolta in favore della collettività, purché tali spese rientrino nelle tipologie previste dal presente regolamento e trovino il loro fondamento nell'esigenza dell'Ente, in rapporto esclusivamente ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno.

### **Art. 3 – Soggetti autorizzati ad effettuare le spese**

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
  - Presidente della Provincia;
  - Vicepresidente della Provincia;
  - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze;
  - Presidente del Consiglio Provinciale con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio Provinciale.

### **Art. 4 - Spese ammissibili**

1. Costituzione spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione connesso al ruolo istituzionale:
  - a. Ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, in occasione di incontri, convegni e congressi;
  - b. Conferenza stampe, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
  - c. Inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, servizi fotografici e di stampa, in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità o estranee all'amministrazione;
  - d. Atti onoranze (necrologi, omaggi floreali) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
  - e. Cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.) consegna o invii di omaggi (medaglie, caffè, targhe sportive, fiori corone, volumi, presenti vari);
  - f. Targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio provinciale;
  - g. Organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative similari, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

### **Art. 5 – Casi di inammissibilità delle spese**

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza le tipologie di spesa non ricomprese nell'articolo precedente e che non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all. art. 2.

### **Art. 6 – Programmazione delle spese**

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione dei documenti previsionali, tenendo conto dei limiti previsti dalle disposizioni legislative in vigore, e assegnato nel piano esecutivo di gestione (P.E.G.) al Dirigente del Settore Affari Istituzionali.

**Art. 7 – Fase gestionale delle spese**

1. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali, mediante apposita determinazione, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dall'amministratore che le ha disposte. Le spese prive di idoneo giustificativo non sono ammissibili alla fase della liquidazione.

**Art. 8 – Rendicontazione delle spese**

1. Le spese di rappresentanza sostenute dall'Ente sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione. Entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.